



Alla stazione appaltante
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI
ECON. AGR.

PEC: crEa@pec.crea.gov.it

Fascicolo 2381/2021

(da citare nella eventuale risposta)

Prot 43997/21/A512

Oggetto

Indagine generale sull'applicazione degli artt. 35 e ss. del D.lgs. 50/2016 – comunicazione esiti.

Questa Autorità ha effettuato un'indagine generale per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti relative al metodo calcolo del valore stimato degli appalti, con riferimento a tutte le stazioni appaltanti operanti sul territorio nazionale.

A tal fine, sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici i dati relativi ad appalti pubblici di forniture e servizi in economia, affidati mediante affidamento diretto o procedura negoziata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di regolarità o che risultano reiterati nell'arco temporale assunto come riferimento, e nel complesso superano la soglia di legge.

All'esito della verifica, il Consiglio dell'Autorità, all'adunanza del 16.03.2021, ha disposto di comunicare quanto segue.

L'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 contiene specifiche previsioni in ordine al metodo di calcolo del valore stimato degli appalti per evitare, tra l'altro, che le stazioni appaltanti possano sottrarre all'applicazione del Codice degli appalti affidamenti di importo pari o superiore alle soglie individuate dal legislatore europeo.

In proposito, infatti, l'art. 35, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 prescrive che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non possa essere volta ad eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee, prevedendo, al contempo, **il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni.**



A tal fine, poi, i commi 8, 9 e 10 dell'art. 35 dispongono che quando la realizzazione di un'opera o l'esecuzione di una prestazione di servizi o di una fornitura possano dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il **valore stimato complessivo della totalità di tali lotti** e, se il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia, allora le norme della direttiva (e in particolare quelle sulle procedure di affidamento) si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Sempre in tema di divieto di artificioso frazionamento, occorre ricordare che per gli appalti di forniture o di servizi che presentino **caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo**, il comma 12 dell'art. 35 prevede che la base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è:

*"a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi **conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente**, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;*

*b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi **aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi**'.*

L'art. 36 contiene, poi, la disciplina unitaria dei contratti "sotto-soglia", in sostituzione di quella precedentemente prevista per gli acquisti in economia, con la previsione di apposite procedure negoziate che in parte si sovrappongono agli affidamenti in economia nel d.lgs. n. 163/2006.

Alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di prevenire possibili criticità, si evidenzia l'importanza di una corretta programmazione degli acquisti, prestando particolare attenzione, per il futuro, alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Nel file excel allegato, si riportano gli appalti espletati da codesta Stazione Appaltante con le stesse categorie CPV per i quali risulterebbe una applicazione non coerente con le previsioni sopra citate.

Il Dirigente

F.to Filippo Romano